REGOLAMENTO (CE) N. 712/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1996

relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di beneficiari 708 t di zucchero;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 (5); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitudine di destinazioni delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la facoltà di indicare, per una data partita, due porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87 nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.
(3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azioni n.** (1): 716/95 (A1); 717/95 (A2).
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario** (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag [tel.: (31-70) 330 57 57; telefax: 364 17 01; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario** (5): da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** A1: Perù; A2: Madagascar.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce** (3) (7) (8): GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.1).
8. **Quantitativo globale:** 108 t.
9. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 90 t; A2: 18 t).
10. **Condizionamento e marcatura** (6) (9) (11): GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.2 e V.A.3).
    Lingua da utilizzare per la marcatura: A1: spagnolo; A2: francese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** zucchero prodotto nella Comunità a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio:
    zucchero A o B [lettere a) e b)].
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (10).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 27. 5 al 16. 6. 1996.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 6. 5. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 20. 5. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 10 al 30. 6. 1996;
    c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara** (1): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
    Attenzione! Nuovi numeri! [telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** (4): restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco l'11. 4. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 631/96 della Commissione (GU n. L 90 dell'11. 4. 1996, pag. 1).

LOTTO B

1. **Azioni n.** (1): 758/95 (B1); 759/95 (B2).
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario** (2): Solidaridad Internacional, Glorieta de Quevedo 7, 6-D, E-28015 Madrid [Tel: (34-1) 593 11 13, telefax: 448 44 69] / Oxfam Belgique, rue du Conseil 39, B-1050 Bruxelles [Tel: (32-2) 512 99 90, telefax: 511 89 19].
4. **Rappresentante del beneficiario:** Croissant Rouge Sahraoui, 17 rue Ben M'Hidi Lardi, Oran [Tel: (213-6) 39 64 24, telefax: 33 10 65]. Contact: Mr Nanni Yamma.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Algeria.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce** (3) (7) (8): GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.1).
8. **Quantitativo globale:** 600 t.
9. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (B1: 500 t; B2: 100 t).
10. **Condizionamento e marcatura** (6) (9) (12): GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.2 e V.A.3).

    Lingua da utilizzare per la marcatura: francese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio:

    zucchero A o B [lettere a) e b)].
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Oran.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 3 al 16. 6. 1996.
18. **Data limite per la fornitura:** 30. 6. 1996.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 6. 5. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 20. 5. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);

    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 17 al 30. 6. 1996;

    c) data limite per la fornitura: 14. 7. 1996.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara** (1): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

    Attenzione! Nuovi numeri! [Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** (4): restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco l'11. 4. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 631/96 della Commissione (GU n. L 90 dell'11. 4. 1996, pag. 1).

Note:

(1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

(2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.

L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 (GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1).

(5) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a: Willis Corroon Scheuer, Postbus 1315, NL-1000 BH Amsterdam.

(6) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

(7) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77 (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).

(8) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:

— certificato sanitario.

(9) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».

(10) In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

(11) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.

L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

(12) Disposti in contenitori «a perdere» di piedi.